

LEGGE 178/2002

I ruoli dell'Industria e del Grossista

di Graziano Guazzi

g.guazzi@bollicine.it

Questo lavoro è la continuazione dell'articolo pubblicato su GBI numero 57 di gennaio/febbraio 2004. Partendo dalla *ratio* del regolamento CEE 178/2002, il suo intento è quello di individuare i ruoli e i compiti dell'Industria e del Grossista, con lo spirito di chi vuole stare sul mercato facendo della "salute" del consumatore una regola aziendale inderogabile. Con un intervento successivo, focalizzato alla sola fase di commercializzazione, affronteremo l'argomento mirando ai punti critici sottesi alle diverse soluzioni e realtà aziendali.

La finalità del nuovo regolamento è tutelare la salute del consumatore. In quest'ottica disciplina tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione con l'intento, **in caso di emergenza alimentare, di voler individuare tutte le merci potenzialmente a rischio, per poter effettuare ulteriori controlli e se necessario ritirarle il più rapidamente possibile dal mercato.** L'obiettivo non è semplice, se si pensa:

- alle **dimensioni della filiera** che dalla "terra" porta i prodotti sulla "tavola";
- che occorre **localizzare tutti (e solo) i prodotti a rischio, presso la totalità dei punti di stoccaggio:** industria, piattaforme distributive, grossisti, punti vendita (supermercati, bar, ristoranti, mense, chioschi, ecc.);

Occorre poi considerare che da un sistema lacunoso, incapace di individuare con sicurezza i prodotti a rischio, possono derivare **danni economici per tutti gli attori lungo la filiera a prescindere da dove si generano le carenze informative**, ad esempio per il blocco precauzionale dei prodotti ignorando i lotti..

Primo tra tutti, il produttore dovrà dunque preoccuparsi della salute dei consumatori, non solo garantendo la qualità della propria produzione, ma anche la capacità del suo sistema distributivo di determinare e localizzare eventuali partite sospette.

Considerando poi che la crisi può originare anche dalla cattiva conservazione, oltre che per scellerati atti di così detto "eco-terrorismo", l'interessi di tutti è davvero definire e localizzare il prima possibile il problema, individuando le cause e le responsabilità lungo la catena distributiva.

Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato come queste informazioni siano di capitale importanza per chi deve tutelare la salute dei consumatori.

L'eventuale emergenza e la sua rapida soluzione coinvolge dunque tutta la filiera agro alimentare. Conseguente corollario è che ogni Azienda cercherà di selezionare i partner più professionali ed affidabili.

Il presupposto per **rintracciare** con certezza **tutte (e solo)** le derrate a rischio, è **tracciare** lungo tutta la filiera la **storia di un prodotto**, seguendo rigide regole ed accordi inter-aziendali (adozione di un linguaggio comune), in merito alle quali il regolamento non impone nulla: dice cosa fare, ma non come. In effetti, l'art 18 (rintracciabilità) si limita a chiedere:


- **l'adozione di sistemi e procedure in grado di fornire alle autorità** l'elenco dei fornitori (clienti) che hanno fornito (comperato) *un* dato alimento;
- che i prodotti immessi sul mercato vengano **opportunamente etichettati, per agevolarne la rintracciabilità.**

Per avere un quadro realistico delle difficoltà, proviamo ad immaginare come può sorgere un allarme.

A monte: ad esempio, in seguito ai periodici controlli sanitari, si scopre un “difetto” in una partita di farina. Il problema è:


1. A quali Aziende è stata venduta ?
2. Per la produzione di quali partite di prodotti è stata utilizzata?
3. Dove sono stoccate? (industrie, grossisti, punti vendita).

“terra”
Industria
Grossisti
Esercizi



A valle: ad esempio, un consumatore accusa sintomi di malessere. Il problema è:

1. Partendo dal Produttore (tragitto rosso), dove sono stoccati, lungo tutta la filiera, i prodotti della stessa partita?
2. Se si scopre che il rischio deriva da un ingrediente (tragitto blu), a quale partita appartiene?
3. Chi l'ha immessa per primo sul mercato
4. A quali altre Industrie è stata venduta?
5. Per la produzione di quali prodotti è stata utilizzata? (industrie, grossisti, punti vendita).



E' facile immaginare le dimensioni spaventose di queste ricerche: decine di Aziende possono aver acquistato la partita di farina a rischio per confezionare alimenti eterogenei (merendine, pasta, torte, precotti); centinaia possono essere i grossisti addetti alla distribuzione; migliaia i punti vendita al dettaglio. Eppure è fondamentale portarle a termine con successo il più rapidamente possibile.

Da questo scenario, emerge chiaro che:

1. un primo determinate compito (responsabilità) di ogni Produttore è **identificare univocamente per lotto i prodotti immessi sul mercato;**

2. le regole e le problematiche per l'assegnazione dei lotti sottese ai complessi processi di acquisto, miscelazione, produzione, confezionamento, esulano da questo studio. Ci basta evidenziare che lungo tutto il processo occorre mantenere traccia dei lotti man mano utilizzati e che l'utilizzo di ingredienti appartenenti a partite diverse deve generare un nuovo lotto di produzione;

3. il punto di partenza per il Grossista è che il prodotto trattato sia identificato da un lotto di produzione perché **ha l'obbligo di tracciare i passaggi di proprietà**, associando i lotti di entrata ai fornitori da cui acquista, quelli di uscita ai clienti a cui vende.

4. in merito, è importante precisare che la responsabilità di queste operazioni è di volta il volta del "proprietario" delle merci. Le strutture logistiche che le movimentano per conto di terzi non hanno nessun obbligo, se non quello derivante da ovvi interessi: fornire con scrupolo anche questo servizio per restare sul mercato.

E' quindi indispensabile che l'industria verifichi con gli organi competenti (esempio INDICOD), ma anche pensando alla propria catena di distribuzione, le regole e le tecniche di codifica e pubblicazione del lotto; più specificatamente, dovrà farsi carico delle seguenti **scelte strategiche e competitive**:

1. come assegnare e **cosa deve contenere il lotto** (codice fornitore, codice prodotto, numero lotto, data scadenza, quantità, ...);

2. **come pubblicarlo**: in chiaro, con il codice a barra;

3. **dove pubblicarlo**: sul bancale, sul collo, sul cluster, sull'unità di consumo, ...

Sottovalutare questo aspetto potrebbe rilevarsi un tragico e costoso errore.

Da parte sua il Grossista deve fin da subito studiare il problema, e pianificare gli eventuali interventi di adeguamento strutturale e del software per ottemperare agli obblighi di legge.

Industria, Confederazioni, Istituzioni, dovrebbero promuovere incontri e studi mirati all'individuazione di soluzioni a favore dell'intera filiera.

Nel prossimo lavoro ci preoccuperemo di analizzare il problema dal punto di vista del Grossista, cercando di individuare i punti critici (difficoltà procedurali, operative e costi), sottesi a diverse realtà aziendali (piccole, grandi, pre vendita, tentata vendita), ma anche le nuove opportunità competitive insite nelle diverse possibili soluzioni.